



# DOCUMENTO di OSSERVAZIONI e PROPOSTE

## SULLA SEMPLIFICAZIONE



2 Luglio 2020





*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

(seduta 2 luglio 2020)

VISTO l'art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante *"Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 10 della citata legge secondo cui il CNEL *"contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome"* e *"può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie indicate dalla legge, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa"*;

VISTO l'art. 12 della medesima legge che regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle istituzioni europee;

VISTO il regolamento della Camera dei deputati, in particolare gli articoli 146 e 147, che regolano tempi e modi di esercizio della facoltà dell'Assemblea e delle Commissioni di acquisire, rispettivamente, pareri ovvero studi ed indagini del CNEL sull'oggetto della discussione;

VISTO il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del Cnel il 17 luglio 2019, ed in particolare l'art. 18 (*procedure semplificate*);

VISTO il Programma di attività del Cnel per il biennio 2019-2020, approvato nella seduta 30 gennaio 2019, con le integrazioni apportate dall'Assemblea del 18 dicembre 2019;

VISTO il verbale della seduta 8 giugno 2020 (punto 2 o.d.g.) dell'Ufficio di Presidenza;

VISTA la determinazione del Presidente del Cnel, 15 giugno 2020, n. 1014, e gli atti da essa richiamati, di costituzione del gruppo di lavoro composto da Consiglieri esperti del Cnel per l'approfondimento degli aspetti connessi alla semplificazione delle norme e delle procedure inerenti all'erogazione di pubblici servizi a cittadini, lavoratori e imprese da parte delle pubbliche Amministrazioni finalizzati alla elaborazione da parte del Consiglio di Osservazioni e proposte ovvero di iniziative di modifica normativa quale contributo istituzionale del CNEL destinato al Governo ed al Parlamento;

Visto il documento istruttorio redatto dal Gruppo di lavoro, di cui alla determinazione sopra citata, concernente *“Le proposte del CNEL sulla semplificazione”*.

VISTO il verbale delle Commissioni istruttorie congiunte I *Politiche economiche*, II *Politiche sociali e sviluppo sostenibile* e III *Politiche UE e cooperazione internazionale*, relativo alla seduta del 23 giugno 2020 ed in particolare il punto 1 all'o.d.g., per l'esame e l'integrazione del documento istruttorio redatto dal Gruppo di lavoro *semplificazione*;

VISTO il verbale dell'Assemblea relativo alla seduta 24 giugno 2020 ed in particolare il punto 3 all'o.d.g.;

RITENUTA l'urgenza di procedere alla formale deliberazione del documento di osservazioni e proposte del CNEL in materia di semplificazioni con la procedura i cui al citato art. 18 del Regolamento del CNEL;

VISTA la convocazione del Consiglio di Presidenza per la seduta del 2 luglio 2020;

UDITA la relazione del Presidente Tiziano TREU;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dai componenti del Consiglio nel corso della discussione;

SENTITO il Segretario generale,

APPROVA

le unite *“Osservazioni e proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sulla semplificazione”*.

Il Presidente  
Prof. Tiziano TREU

# OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEL CNEL SULLA SEMPLIFICAZIONE

## **Premessa**

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro, in questa fase complessa sotto molteplici aspetti per il Paese intende svolgere appieno la propria funzione istituzionale di Organo consultivo per il Governo ed il Parlamento.

Tra le molte iniziative intraprese perdurando la fase emergenziale, gli organi di indirizzo e deliberativi del Consiglio hanno avviato una rimodulazione delle proprie priorità programmatiche tra le quali assume una forte centralità la tematica della semplificazione procedurale ed amministrativa dell'azione della PA, nella resa dei servizi ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese.

In particolare, il CNEL esprime la propria ferma convinzione che alla fase di studio ed elaborazione degli obiettivi e delle priorità, su cui peraltro può essere rilevato un buon grado di convergenza da parte dei rappresentanti dei diversi settori economici colpiti dalla crisi debba fare seguito una fase di implementazione di proposte e individuazione di azioni concrete in grado di tradurre in atto le principali priorità.

Il Consiglio ha pertanto individuato tre linee di intervento principali su cui sollecitare l'implementazione di azioni attuative: politica industriale e sviluppo del Paese, politiche redistributive, anche fiscali, nell'ambito delle politiche sociali e welfare e semplificazione normativa e dei processi decisionali in ambito pubblico, per una burocrazia più aderente al reale fabbisogno qualitativo e quantitativo di servizi, da parte di cittadini, lavoratori e imprese. Il presente documento intende fornire un contributo su quest'ultimo ambito, anche in vista, da un lato, delle iniziative parlamentari (A.S. 1162) e governative (d.l. semplificazioni) annunciate e dall'altro dall'urgenza di esplicitare la scelta delle priorità da inserire nel Piano Nazionale di Riforma, da condividere con le parti sociali e la pubblica opinione, anticipando la nota di aggiornamento.

L'Ufficio di Presidenza (seduta 8 giugno 2020) su mandato dell'Assemblea, ha condiviso di operare la ricognizione e sistematizzazione degli interventi svolti più di recente dal CNEL in materia di semplificazione e di procedere all'interpello delle Organizzazioni in esso rappresentate con richiesta di contributi specifici nei rispettivi settori di attività economica, assumendo quale tema trasversale e prioritario quello della digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati della PA.

A tal fine il CNEL ha svolto un'analisi preliminare per un approccio razionale e pragmatico al tema in discorso dirigendo l'attenzione, da una parte, a un certo numero di procedimenti e strumenti e, dall'altra, all'impostazione di metodo che il legislatore potrebbe seguire, anche in ragione delle numerose criticità emerse nella gestione della crisi pandemica.

Si tratta di un approccio "gradualista" che, muovendo da puntuali e urgenti interventi, la cui necessità è fortemente avvertita dagli operatori di ciascun settore produttivo, riconduce questi in una prospettiva di più lungo termine in una cornice definita e condivisa.

Gli interventi di semplificazione amministrativa che sono stati compiuti in Italia negli ultimi anni non sono stati sufficienti a migliorare la qualità dei processi organizzativi interni alla PA, né a garantire una certa soddisfazione degli utenti della PA. I motivi che hanno ispirato tali semplificazioni muovono dalla constatazione della utilità di introduzione di metodi di razionalizzazione dei processi organizzativi e di servizio all'utenza. Tuttavia, gli interventi che ne sono scaturiti sono stati caratterizzati dall'aver posto l'accento sul fenomeno organizzativo, più che sull'aspetto procedimentale. Questo ha, da un lato, impedito l'affermarsi di una vera e propria opera di razionalizzazione dei processi decisionali, dall'altro, ha determinato interventi sporadici, spesso disordinati, volti ad eliminare fasi di procedimento, più che a semplificarle.

La breve trattazione che segue intende schematicamente anticipare i primi risultati dell'analisi condotta, conservando l'obiettivo di presentare un piano per introdurre una terapia *shock* fino a dicembre 2020 nei settori prioritari, in vista dell'attuazione delle nuove politiche industriali e di *green economy*, della realizzazione di infrastrutture, della digitalizzazione, della formazione e della ricerca.

### ***Aree di intervento***

L'esposizione individua quattro aree tematiche:

- la prima raccoglie i profili afferenti all'acquisizione delle risorse e delle competenze necessarie da parte della PA ai fini della effettività e dell'efficacia delle misure da attuare ed implementare;
- la seconda individua alcune proposte puntuali che appaiono più prontamente realizzabili da cui pare ragionevole attendere apprezzabili effetti positivi;
- la terza area tratta dei macro-processi decisionali che (tra i molti)

risultano destinatari di istanze di revisione a causa del forte impatto sull'attività economica dei diversi operatori;

- la quarta area riguarda le piattaforme digitali e l'identità digitale.

L'esposizione tiene conto di due linee di tendenza dei processi di semplificazione amministrativa dell'ordinamento nella fase attuale: la digitalizzazione della PA e l'evoluzione dinamica delle funzioni della PA stessa con l'assegnazione, in molti ambiti di alcune di esse a strutture rette da ordinamenti privatistici.

Il CNEL ritiene di assumere l'evoluzione della digitalizzazione della PA e interoperabilità delle banche dati quale asse prioritario per l'attrazione coerente di interventi più puntuali.

Inoltre, con riferimento al rapporto tra lo Stato, i cittadini e le imprese, è prioritario che venga garantita la stabilità degli interventi posti in essere dalle PP.AA. per un periodo medio-lungo. La definizione e la stabilità del perimetro in cui operare è una condizione essenziale per gli investimenti e per la programmazione e l'organizzazione del lavoro.

Sotto il profilo metodologico ed attuativo, si rende poi necessario, per ciascun progetto, dettagliare azioni specifiche e tempistica, prevedere verifiche semestrali sullo stato di avanzamento da parte di ogni amministrazione, con un osservatorio partecipato dalle parti sociali relativamente ai progetti di maggiore portata. Tale osservatorio potrebbe essere costituito presso il CNEL. Inoltre, nel rispetto del principio di trasparenza, è essenziale la costruzione di un portale unico per tutte le amministrazioni in cui siano pubblicati gli interventi previsti dai singoli provvedimenti adottati, il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi programmati; lo stato di avanzamento dell'attuazione degli stessi ogni sei mesi, i costi sostenuti per la realizzazione e l'indicazione dei risultati attesi e raggiunti.

***A) Valorizzazione e acquisizione delle competenze necessarie da parte della PA ai fini della effettività e dell'efficacia delle misure da attuare ed implementare***

Un aspetto fondamentale, una *conditio sine qua non* ai fini del successo della strategia di semplificazione dei processi amministrativi e di "digitalizzazione accelerata" (cfr. punto D) riguarda il rafforzamento delle competenze del personale della PA. Il rafforzamento può avvenire attraverso: a) il potenziamento dell'organico delle PP.AA. con il reclutamento ai sensi dell'art.

97 Cost. di nuove figure professionali altamente tecniche; b) la formazione continua del personale della PA anche con riferimento alle competenze digitali. La costruzione e il rafforzamento dei processi di digitalizzazione interni alle strutture organizzative, da un lato, e rivolti all'esterno ai fini di una maggiore efficacia nei rapporti tra Stato e lavoratori/cittadini e Stato e imprese, dall'altro, richiedono infatti che le Amministrazioni Pubbliche pongano come priorità nei propri processi di reclutamento l'assunzione di figure professionali coerenti con la missione di efficientamento della PA tramite la digitalizzazione. Informatici ed esperti di I.A., analisti dei processi, specialisti in controllo di gestione, specialisti nella costruzione e gestione di banche dati, analisti dei dati, esperti di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, specialisti di disegno e implementazione delle attività di *blockchain* sono tra i primi esempi di nuove figure professionali strategiche a sostegno dello sviluppo. L'ingresso di nuove professionalità consentirebbe di porre su basi più solide anche quegli elementi di "contaminazione" tra nuove competenze, nuove occupazioni, da un lato, e personale cosiddetto non-ICT (la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici) dall'altro, che i processi di trasformazione digitale possono felicemente assicurare. In questo contesto, le attività di formazione delle Amministrazioni devono riflettere l'urgenza con la quale una parte significativa del personale ad esse afferente debba essere messa in condizione di partecipare in maniera attiva ai percorsi di innovazione digitale.

Su tali aspetti il CNEL promuove le proposte che seguono:

*i) Capacità amministrativa*

*Nello Stato come nei territori, è indispensabile implementare ed orientare un ampio programma di reclutamento (come del resto già previsto), per l'acquisizione di personale specializzato con competenze tecniche, secondo criteri selettivi collegati a obiettive rilevazioni di carenze organiche specialistiche (es. ingegneri, architetti, statistici, economisti, analisti dei processi, informatici).*

*ii) Task force multidisciplinari*

*La complessità dell'azione amministrativa e la forte influenza dei suoi esiti sull'economia impongono la realizzazione di task force multidisciplinari di*

*ausilio delle amministrazioni per la gestione di procedure complesse (ad es. progettazione delle opere, costruzione di piattaforme informatiche).*

*iii) Ripristino delle dotazioni di personale tecnico professionale a presidio del territorio degli enti locali*

*Nelle riforme che hanno interessato la struttura e le funzioni degli enti locali spesso orientata a obiettivi di riduzione di spesa, è andato disperdendosi un patrimonio importante di conoscenza diretta del territorio da parte dell'amministrazione garantita da tecnici in grado di segnalare e di intervenire nella prevenzione di eventi troppo spesso disastrosi. Il recupero di dette professionalità deve costituire una priorità importante nella realizzazione di un sistema di tutela efficace dell'assetto paesaggistico, artistico e idrogeologico dei territori amministrati.*

**B) Interventi con impatto a breve termine**

Ferme restando le proposte formulate dal CNEL tradotte, dall'attuale Consiliatura, in specifiche iniziative legislative di semplificazione assegnate all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (v. allegato 1), si riportano sinteticamente di seguito alcuni oggetti di intervento sui quali si registra una ampia convergenza da parte delle Organizzazioni rappresentate.

*iv) Ridurre i termini utili per l'esercizio dell'autotutela della PA*

*L'introduzione di un termine massimo all'esercizio dell'autotutela da parte della PA di cui all'art. 21-nonies della legge 241/1990, molto opportunamente introdotto a tutela dell'affidamento economico del destinatario del provvedimento, ha certamente contribuito ad elevare il livello di garanzie del cittadino nei confronti dell'azione pubblica.*

*Tuttavia, gli attuali 18 mesi previsti per l'annullamento d'ufficio di atti ritenuti illegittimi dalla PA all'esito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso, si sono rivelati un lasso troppo lungo in grado di recare, comunque, quei gravi pregiudizi al destinatario di provvedimenti autorizzatori o concessori che l'introduzione del termine mirava a scongiurare. Riduzione del termine attualmente vigente, oltre a rendere una più sostanziale tutela dell'affidamento dei destinatari, avrebbe anche una funzione di sollecitazione degli apparati al tempestivo monitoraggio e verifica dell'esecuzione dei propri atti.*

*v) Conferenze di servizi: superamento delle cause di stallo che richiedono una decisione del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale;*

### *circoscrizione dei casi di ammissibilità di interruzione con effetti dilatori dei termini*

*La disciplina delle Conferenze di servizi, di cui agli artt. 14 e segg. della legge 241/1990 oggetto di numerosi interventi di modifica introdotti dal d.lgs. 127/2016, proprio nella direzione di una maggiore semplificazione, risulta di elevata complessità a causa della previsione di iter diversificati in relazione alla grande varietà di casi ed occorrenze. Spesso l'adozione di opzioni acceleranti (che possono essere più onerose sotto il profilo organizzativo e della responsabilità) è lasciata a scelte di ampia discrezionalità del Responsabile piuttosto che essere imposte dalla norma.*

*Il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, è di quarantacinque giorni che raddoppia quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini e fatto salvo l'eventuale maggior termine previsto dai provvedimenti di cui all'art. 2 della citata legge 241. Si tratta di termini validi per le Conferenze afferenti a ogni procedimento senza distinzione che disincentivano la ricerca di soluzioni organizzative in grado di soddisfare una domanda molto elevata e pressante.*

*Deve essere inoltre limitata la possibilità di integrazione istruttoria con effetto dilatorio. Le informazioni necessarie devono essere censite ex ante ed eventualmente integrate senza effetti sul decorso del termine. La conferenza deve inoltre essere dotata di poteri di composizione delle eventuali divergenze al suo seno e non richiedere l'intervento dirimente di altri organi politici collegiali statali o locali.*

### *vi) Riduzione dei tempi per la piena esecuzione delle deliberazioni del CIPE nelle fasi anteriori e successive alla loro adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri*

*Le delibere del CIPE a causa della loro rilevanza economica strategica per la finanza pubblica seguono un complesso iter procedimentale con molti attori istituzionali. Se ne producono 90 circa per anno e rivestono grande rilevanza per la vita delle imprese. Esse impiegano alcuni mesi dalla fase del perfezionamento tecnico alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il controllo preventivo di legittimità e la conseguente registrazione assorbe spesso il termine massimo consentito per questo adempimento (30 giorni salvo integrazioni istruttorie). Proprio per la rilevanza di dette delibere andrebbe concentrato ogni sforzo che, all'esito di puntuali analisi*

*procedimentali, individuando appropriate soluzioni acceleratorie delle fasi preparatorie e di integrazione dell'efficacia.*

#### *vii) Provvedimenti amministrativi e CCNL*

*Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità da parte delle PP.AA, l'esigenza di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza, è soddisfatta con l'applicazione da parte delle imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In tal senso occorre evitare richieste ulteriori da parte delle PP.AA.*

#### *viii) Codice Unico dei CCNL e allineamento delle banche dati amministrative sui rapporti di lavoro (d.d.l. CNEL 1232/2019)*

*Il codice unico è necessario e urgente per arginare il fenomeno della proliferazione di contratti pirata registrati nel corso dell'ultimo decennio. Si tratta di un mondo ancora poco esplorato e che può avere conseguenze al momento non chiare sul sistema delle relazioni industriali. Oggi al CNEL risultano depositati ben 888 accordi suddivisi per i diversi settori lavorativi per cui esiste un corrispondente contatto collettivo nazionale. Di questi 229 solo nel commercio e 110 in istituzioni private, enti assistenziali, sanitari e terzo settore. Con la proposta, a costo zero per le casse dello Stato, il CNEL assume il potere di attribuire ai contratti collettivi depositati un codice unico alfanumerico, in cooperazione con l'INPS alla luce della rinnovata collaborazione istituzionale per mettere a sistema le rispettive informazioni e costituire il primo nucleo di un'anagrafe comune dei contratti collettivi organizzata in un'ottica di servizio pubblico. In questo modo, viene identificata in capo al CNEL la titolarità della funzione di codifica dei contratti attraverso l'unificazione delle rispettive procedure esistenti. L'INPS, di conseguenza, utilizzerebbe tale numerazione per le proprie finalità istituzionali (verifica del rispetto dei minimi contributivi, etc.), ottenendo dal CNEL la mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale. Tale proposta tiene conto di una ricognizione della legislazione vigente e della prassi amministrativa.*

*L'assetto e il funzionamento del sistema di relazioni industriali nel nostro Paese hanno implicazioni che producono sugli operatori effetti di natura giuridica ed economica. Ciò rende necessario individuare parametri utili a identificare quale o quali contratti collettivi di lavoro possano essere considerati il riferimento all'interno di un medesimo settore, ad esempio a fini giudiziali, e costituire un benchmark utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo contrattuale e pratica sleale. La struttura del codice unico è valida anche come base di riferimento per ridisegnare i settori produttivi e i*

*rispettivi confini, e per associare i codici CNEL dei CCNL ai codici AtEco delle attività produttive fino alla sesta cifra. A regime, il codice unico consentirà di associare a ciascun contratto reperibile nell'archivio del CNEL il numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato, sulla base del flusso di comunicazioni UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono all'INPS.*

*Con riferimento alla rappresentanza e rappresentatività occorre dare piena attuazione all'Accordo interconfederale del 2014 per contrastare i contratti pirata.*

### ***C) Processi prioritari da rivedere***

Con riferimento ai processi prioritari da rivedere preme evidenziare tre aspetti. Un primo aspetto dell'analisi riguarda la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Se è giusto intervenire con norme che possono semplificare l'assetto delle gare a evidenza pubblica, è altresì utile intervenire sulla fase di esecuzione dei servizi/opere da svolgere. Il lavoro del legislatore non si può esaurire in una serie di norme che non prevedono momenti di verifica, a monte, sull'efficienza creata dal quadro delle regole e, a valle, sull'effettiva capacità della PA di realizzare gli obiettivi di carattere economico definiti nelle gare a evidenza pubblica, nonché sul miglioramento dei livelli di legalità del sistema.

Un secondo aspetto attiene al sistema delle responsabilità del personale impegnato a realizzare le attività amministrative. Si deve razionalizzare il quadro delle conseguenze derivanti dalla responsabilità erariale e da quella penale collegata all'abuso di ufficio.

In particolare, si propone quanto segue:

- ridimensionare la fattispecie del reato di abuso di ufficio (cfr. punto xv);
- limitazione/rimodulazione dei controlli preventivi della Corte dei conti e rafforzamento dei controlli sui risultati (cfr. punto xii).

Infine, l'avvio di una nuova fase di semplificazione amministrativa potrà costituire l'occasione per riconsiderare il generale perimetro di operatività di alcune scelte operate dalla legislazione per la *definizione dell'ambito soggettivo della PA*.

L'estensione del modello organizzativo della PA in ragione della condivisione di una parte delle finalità connesse alla realizzazione del pubblico interesse da parte di realtà meramente collegate alla PA sulla base di parametri finanziari e di bilancio (imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico) cui consegue l'obbligo di applicazione di discipline e oneri strettamente pubblicistici riferibili

ai contratti pubblici, alla regolazione sugli obblighi di comunicazione, alla contabilità, etc., possono non favorire in taluni casi lo sviluppo di una azione più efficiente e dunque più funzionale al soddisfacimento degli interessi pubblici da parte di tali soggetti.

Si tratta in definitiva di individuare, in detti casi, il limite oltre cui la complessità burocratica non giova ad una gestione efficiente né è compensata da un apprezzabile recupero di legalità dell'azione.

Tuttavia, a fronte dell'esigenza di semplificazione sul versante degli appalti pubblici, questo non può prescindere dal rispetto del principio della legalità. Per tali ragioni, è necessario rafforzare:

- la verifica antimafia;
- la tracciabilità dei flussi finanziari;
- la necessaria autorizzazione per l'utilizzazione di imprese subappaltatrici; la piena trasparenza, di tutti gli atti adottati, anche relativi alla fase di esecuzione del contratto, la qualità del lavoro nella filiera degli appalti e sub-appalti.

L'operazione di semplificazione non può prescindere da :

- completa digitalizzazione degli appalti pubblici: circa un terzo delle gare oggi viene ancora svolto in modalità cartacea, rilevandosi quindi un elevato potenziale per digitalizzare e semplificare il sistema degli appalti anche rispetto alle fasi a monte e a valle della gara (ovvero programmazione ed esecuzione), che ancora sono lontane da una vera digitalizzazione delle procedure (ANAC afferma che sussistono già a legislazione vigente disposizioni che consentono l'accelerazione e la semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara; cfr. "*Strategie e azioni per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione: le proposte dell'Autorità*", in [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) ), emanando tutti gli atti già previsti dal Codice sulle modalità di digitalizzazione di tutti i contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle PP.AA;
- riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti: l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), realizzata e gestita dall'ANAC dal 2014, conta circa trentamila diversi soggetti eterogenei con o senza personalità giuridica. Ciascuno di questi è articolato in una media di tre centri di costo, intesi come unità che, nell'ambito della stazione appaltante, sono autonome nelle decisioni di spesa, per un totale di quasi centomila

soggetti distinti e virtualmente indipendenti. Inoltre, ogni singolo soggetto può operare, praticamente senza limitazioni, su qualunque ambito merceologico e per qualunque importo (cfr. documento ANAC “Strategie e azioni per l’effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione: le proposte dell’Autorità”, cit.);

- obbligo di cauzione per ricorsi amministrativi nelle “grandi opere”.

Agli aspetti sopra descritti fanno riferimento le osservazioni e proposte che seguono.

*ix) Accelerazioni dei progetti prioritari con ampliamento del perimetro di emergenza da sanitaria a economica<sup>1</sup>*

*Connesso alla tematica della semplificazione delle procedure per gli appalti di lavori e forniture è emersa da più rappresentanze, una significativa condivisione circa la necessità di prevedere, previa individuazione dei cantieri più rilevanti (molti dei quali inseriti nei contratti di programma Anas-RFI) sotto il profilo infrastrutturale e del loro impatto positivo sulle attività economiche del Paese, un intervento che possa velocizzare le procedure previste dal codice degli appalti.*

*In particolare, in ragione della grave crisi economica che il Paese sta affrontando è possibile rafforzare per alcune tipologie di appalti il ricorso*

---

<sup>1</sup> Con riferimento al tema del ricorso a commissari straordinari la CISL, pur approvando il documento, esprime la seguente posizione: Il modello Genova non può essere lo standard delle opere pubbliche. Esistono, tuttavia, fattispecie eccezionali, che richiedono interventi commissariali e devono essere gestite senza derogare da rigorosi presidi di legalità: fallimenti di imprese appaltatrici, gravi contenziosi, previsioni di legge quali, a titolo di esempio, la legge 41/2020, art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica) che, in condizioni emergenziali, affida poteri straordinari (commissariali) ai Sindaci ed ai Presidenti di provincia. In queste circostanze è quantomai necessario il confronto con le Parti Sociali, sia preventivo, sia in costanza di appalto e per tutti i capitolati, in materia di corretta applicazione del CCNL, di Documento unico di regolarità contributiva, di coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore per la formazione professionale e la sicurezza dei cantieri, rafforzando i protocolli ed i presidi di legalità.

La consigliera Fracassi, pur approvando il documento, precisa il proprio dissenso e quello della delegazione CGIL con riferimento al punto IX “Accelerazioni dei progetti prioritari con ampliamento del perimetro di emergenza da sanitaria a economica” per quanto riguarda il secondo paragrafo (“In particolare, in ragione della grave crisi economica che il Paese sta affrontando è possibile rafforzare per alcune tipologie di appalti il ricorso all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”): Tale indicazione estenderebbe l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - prevista nell’articolo per ragioni di urgenza e di emergenza tassativamente indicate - anche ad una serie di casi non assistiti dai requisiti dello stesso art. 63 ma legati genericamente alla situazione di “particolare crisi economica”. Crediamo che proprio in virtù della crisi e della necessità di una celere ripartenza del Paese sia necessario intervenire per costruire un sistema ordinario che funziona anziché introdurre deroghe o eccezioni e come ha affermato il 2.7.2020 il Presidente ANAC in occasione della presentazione della Relazione Annuale “Ben vengano tutte le semplificazioni necessarie, ma non è togliendo le regole che il sistema funziona meglio; al contrario, le deroghe indiscriminate creano confusione, i rup e le imprese non hanno punti di riferimento e si rischia di favorire la corruzione e la paralisi amministrativa.”

*all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara".*

#### *x) Razionalizzazione dei controlli preventivi dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*

*La commistione che caratterizza la normativa nazionale sui contratti (Codice degli appalti) che all'esigenza di regolare nel pubblico interesse l'affidamento della realizzazione di forniture o opere a valere sulle pubbliche risorse, assomma l'esigenza di una efficace prevenzione della corruzione, ha determinato l'assetto attuale di procedure complesse e frammentate, di cui l'emergenza sanitaria e le nuove necessità da essa indotte al sistema economico hanno messo in evidenza le maggiori criticità.*

*Il Governo mostra di avere piena consapevolezza di ciò a giudicare dalle misure correttive ipotizzate nell'atto S. 1162 e variamente annunciate quali possibili interventi nell'annuale decreto di semplificazione.*

*Ciò premesso si raccolgono alcune istanze ricorrenti nei vari settori produttivi.*

*A fronte di un rafforzamento di controlli successivi, è necessario che i controlli preventivi dell'ANAC attengano alla correttezza delle procedure adottate e non determinino di fatto un sindacato della discrezionalità della stazione appaltante.*

#### *xi) Effettività del divieto di regolazione più onerosa "gold plating"*

*L'art. 1 della legge 11/2016, ha posto, tra i "criteri e principi direttivi" per l'attuazione delle direttive europee sui contratti pubblici, il divieto di "gold plating". L'effettività di questo divieto richiede una mirata analisi da condursi su singoli settori (ad es. per la procedura negoziata del valore fino a cinque milioni). Allo scopo possono risultare appropriati interventi di proroga della vigenza degli interventi di semplificazione temporanea già adottati (decreto sblocca cantieri).*

#### *xii) Razionalizzazione dei controlli preventivi di legittimità*

*I controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato assolvono ad una fondamentale e insopprimibile funzione costituzionale.*

*Fortemente ridotti rispetto al regime generalizzato previgente alla legge 20/1994, sono conservati con riferimento all'elenco di atti contenuto nell'art. 3 di detta legge, per i quali il legislatore ha ritenuto di mantenere un vaglio preventivo. Il termine per l'esecuzione del controllo è di trenta giorni ma, nei casi e con le procedure stabilite dalla legge, ma il completamento dell'iter può richiedere un allungamento dello stesso. Dal controllo consegue la piena*

*efficacia dell'atto (in caso di esito positivo) ovvero la ricusazione del visto (cui conseguono ulteriori fasi procedurali), ma consegue, altresì, la esclusione della colpa grave qualora la condotta dell'amministratore sia dedotta in un eventuale giudizio per responsabilità amministrativa contabile.*

*Tali connotati (esclusione della colpa grave quale conseguenza dell'esame dell'atto da parte dell'autorità di controllo, durata dei termini per l'esecuzione del controllo, interruzione degli stessi, tipicità degli atti assoggettati) possono costituire oggetto di una riflessione approfondita da condurre soprattutto con l'autorità di controllo interessata, per pervenire ad un assetto maggiormente compatibile con le esigenze economiche sottostanti, nell'interesse dell'intera collettività e per il recupero di margini di competitività della nostra economia rispetto a Paesi che hanno individuato diverse, ma non meno efficaci, soluzioni procedurali. Ciò anche considerando il ruolo svolto dai controlli preventivi interni cui i medesimi atti sono comunque assoggettati.*

*Sotto un profilo strettamente semplificatorio e con riferimento alla operatività della colpa grave, i benefici della riduzione dell'ambito oggettivo del controllo preventivo di legittimità (oggi circoscritto ad atti tipici ma estensibile, a tempo determinato, ad altri atti o categorie di atti, a seguito di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 3, c. 1, lett. l, legge 20/1994) o delle SS.RR. della Corte (art. 3, c. 3, legge 20/1994), possono essere ottenuti anche attraverso l'aumento degli stessi per effetto dell'art. 17, c. 30-quater del d.l. n. 78/2009 che modifica l'art. 1, della legge 20/1994).*

#### *xiii) Assicurazione obbligatoria dei rischi professionali dei funzionari pubblici con polizze a delle Amministrazioni pubbliche di appartenenza*

*Funzionale al superamento della paralisi dell'azione amministrativa a causa della forte portata inibitoria della responsabilità per danno erariale può risultare la previsione di polizze con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza, per i funzionari cui è demandato l'esercizio della discrezionalità in materia contrattuale.*

*L'art. 3, c. 59, della legge 244/2007 prevede "È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo*

*di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.*

*Tale norma ha tradotto in legge un principio più volte espresso nelle pronunce della Corte dei conti (v. ad es. Corte dei conti, sez. giur. Toscana, sentenza n. 243 del 12 ottobre 2017).*

*Il CNEL propone la revisione di detta norma per le finalità sopra espresse. La copertura degli oneri conseguenti potrebbe trovare diverse soluzioni praticabili (contributo a carico delle imprese partecipanti, quota delle entrate per risarcimento del danno erariale).*

#### *xiv) Proroga della soppressione del requisito della colpa grave nell'accertamento di responsabilità per danno all'erario.*

*Il d.l. 18/2020 (cura Italia), all'art. 122, c. 8, ha introdotto la limitazione della responsabilità negli appalti di forniture necessarie a far fronte all'emergenza da Covid-19 alla sola fattispecie di dolo. La vigenza della norma citata, indiscutibilmente improntata all'emergenza in atto, potrebbe tuttavia essere prorogata per un ragionevole lasso di tempo e al tempo stesso monitorata nei suoi effetti, per considerarne l'eventuale inserimento in via stabile ed ordinaria nell'ordinamento.*

#### *xv) Revisione della fattispecie di reato di cui all'articolo 323 c.p.*

*Come la responsabilità per danno all'erario, il reato dell'abuso d'ufficio (reato “proprio”, che presuppone la qualificazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è ritenuto un fattore di forte inibizione all'assunzione di decisioni non espressamente, letteralmente e puntualmente riprodotte da una norma di legge e che implicino invece una avveduta scelta discrezionale nell'interesse pubblico e nel rispetto della sfera degli altrui diritti. Ancorché la prova della intenzionalità di arrecare a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale è di non agevole acquisizione, è per contro sufficiente ad avviare i procedimenti istruttori (e giungere così all'avviso di garanzia con gli inevitabili danni reputazionali per il pubblico funzionario) una notizia criminis comunque veicolata (esposto, stampa, denuncia anonima ecc.).*

*Sotto questo particolare profilo la revisione di detta fattispecie può avere effetti importanti sul piano della semplificazione amministrativa in quanto può ridurre la spinta alla iper normazione di comportamenti determinata dalla domanda di “protezione legislativa” della azione amministrativa dalla responsabilità. Iper normazione che è essa stessa causa di complessità, inefficacia e anche di corruzione.*

*Si consideri che l'attivazione della fattispecie penale in esame non consegue solo alla violazione di legge ordinaria, ma anche a tutti i casi di violazione di fonti secondarie (regolamenti). In tal senso è opportuno prevedere la*

*configurazione del reato esclusivamente con riferimento ad una specifica ed esplicita previsione di legge.*

#### *xvi) Stabilità e digitalizzazione completa delle politiche attive del lavoro*

*Occorre predisporre una programmazione triennale delle misure di politiche attive, con l'ausilio di una piena digitalizzazione di esse, al fine di garantire "stabilità e certezza" degli strumenti disponibili (cfr. art. 2 d.lgs. 150/2015 prevede che ANPAL e regioni definiscano gli indirizzi triennali e gli obiettivi annuali di politiche attive – ad oggi è stato adottato solo il d.m. 4/2018 con riferimento agli obiettivi del 2018). Tale impostazione a un duplice vantaggio: da un lato, evita l'effetto "rincorsa" da parte degli operatori del mercato del lavoro che, di volta in volta, sono tenuti ad imparare le procedure per l'accesso alla misura; dall'altro, permette alle persone (disoccupati, inoccupati), alle imprese e agli operatori del mercato del lavoro (centri per l'impiego e agenzie per il lavoro in regime di accreditamento) di poter effettuare una programmazione delle attività, al fine di migliorare l'incontro domanda/offerta di lavoro (es. piano assunzioni delle imprese). Inoltre, è necessario rafforzare l'attuazione degli strumenti di politica attiva esistenti (es. patto di servizio/patto per il lavoro e assegno di ricollocazione) e garantire l'effettività dell'interconnessione delle banche dati di cui al c.2 dell'art. 13 del d.lgs. 150/2015 al portale unico.*

### **C) Le piattaforme digitali e l'identità digitale**

In una ottica generale l'approccio alla semplificazione delle procedure finalizzate alla resa dei servizi della PA postula un decisivo coordinamento nazionale attraverso tutte le sedi di rappresentanza interamministrazioni previste dall'Ordinamento.

Nel vigente assetto costituzionale del riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni, un ruolo decisivo è giocato dall'art. 117, c. 2, lett. r) che riserva alla competenza esclusiva dello Stato il "*coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale*".

La Corte costituzionale (da ultimo sentenza 139/2018), ha messo in evidenza come, in linea generale, la competenza statale nella materia concernente il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione, concerne le disposizioni "*strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione*" (sentenza n. 17/2004; nello stesso senso, fra le altre, sentenze nn. 23/2014, 46/2013, 284/2016 e 251/2016). In tal modo essa ha sancito la legittimità di misure tecnico-operative indispensabili per garantire il flusso delle informazioni tra i sistemi informativi regionali e quello nazionale, ove permanga, una situazione di non comunicabilità tra di essi. Misure che non determinando alcuna lesione delle competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Ciò premesso, la digitalizzazione della PA dovrebbe essere indirizzata su almeno quattro elementi o assi di intervento:

- ✓ ridefinizione dei processi organizzativi interni degli uffici, degli enti e delle istituzioni, secondo modelli non più tayloristi;
- ✓ introduzione di una regolazione sull'obbligatorietà dell'identità digitale di cittadini e imprese (*digital identity* e *digital skill*);
- ✓ introduzione di una regolazione sulla titolarità e sulla gestione dei dati che confluiscono nei sistemi digitali;
- ✓ introduzione di una regolazione sui registri distribuiti (*blockchain*) e sulla trascrizione, a utilizzo pubblico, dei dati che la PA gestisce anche nell'interesse dell'utente (v. I quaderni del Cnel "*Blockchain e politiche del lavoro*").

Con riferimento al primo punto, i processi organizzativi interni della PA debbono essere realizzati mediante schemi più efficienti di *bottom-up*, con accompagnamento formativo delle figure dirigenziali e con un potenziamento dei progetti di riorganizzazione in relazione alla digitalizzazione specificatamente applicata per le funzioni assegnate.

Le piattaforme digitali, già in uso in molti casi, dovrebbero essere collegate all'aggiornamento contestuale dei processi organizzativi e di formazione del personale.

Con riferimento al secondo punto, si evidenzia che un decisivo passo avanti nei termini della semplificazione, smaterializzazione e digitalizzazione delle relazioni tra imprese, cittadini e PA implica come preconditione essenziale una massiva diffusione delle identità digitali e delle firme digitali per imprese e lavoratori, nonché lo sviluppo di *skill* digitali. Queste condizioni saranno di strategica importanza per la semplificazione e per l'implementazione effettiva del fascicolo informatico dell'impresa e del fascicolo elettronico del lavoratore (previsto dal d. lgs. 150/2015). Tanto più nel prossimo futuro, in ragione della forte rarefazione dei contatti sociali e della riconversione, dalla modalità in presenza alla modalità a distanza, di molte attività procedurali e contrattuali indispensabili per l'ordinaria attività delle imprese.

*xvii) Identità digitale e firma digitale*

*Il CNEL ritiene prioritario promuovere una campagna straordinaria per estendere la dotazione di identità digitale e firma digitale alle imprese e ai lavoratori attraverso il rilascio massivo di firma digitale/CNS e SPID.*

*xviii) Cassetto digitale dell'imprenditore*

*Si propone altresì di intraprendere una campagna straordinaria per la diffusione del cassetto digitale dell'imprenditore, oggi utilizzato da 600 mila dei sei milioni di imprenditori (circa il 10%). Si tratta di sostenere un'estensione significativa del cassetto digitale e utilizzarlo come interfaccia e strumento di scambio documentale nei rapporti con la PA.*

*xix) Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.)*

*A quattro anni dall'introduzione dell'art. 20 del d.l. 169/2016 che rimette ad un d.P.R. ed un d.P.C.M. l'attuazione del nuovo Sportello unico esteso ai controlli (i cui schemi sono stati da tempo redatti dall'Agenzia delle dogane e trasmessi alla competente amministrazione finanziaria) non si è giunti ancora alla operatività di questo istituto così importante per le imprese che operano nel settore della logistica, ma che costituisce una applicazione del principio di più ampia portata semplificatoria del cd. once only ovvero il principio generale dell'unicità della comunicazione, inteso come divieto di chiedere all'impresa tutto ciò che sia già nella disponibilità di una PA.*

*xx) Fascicolo elettronico del lavoratore e blockchain*

*Già previsto dal d.lgs. 150/2015, finalizzato a consolidare il raggruppamento di tutti i dati esistenti presso i diversi Istituti e amministrazioni e presso soggetti privati, esso attende una effettiva attuazione. Tale attuazione, nel rispetto dell'art. 117 Cost., può essere effettuata mediante registri distribuiti/blockchain (cfr. documento del Ministero dello sviluppo economico in <https://www.mise.gov.it/index.php/it/consultazione-blockchain>).*

*xxi) Fascicolo sanitario elettronico*

*Il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento per tracciare e consultare tutta la storia sanitaria di un cittadino. Esso può essere condiviso con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente e per attivarlo occorre consultare le modalità adottate dalle singole regioni/province autonome. Ad oggi lo strumento è attivo in diciotto regioni, ma solo undici regioni risultano aderenti all'interoperabilità ([www.fascicolosanitario.gov.it/](http://www.fascicolosanitario.gov.it/)), per tali ragioni è necessario*

*raggiungere la piena implementazione dello strumento e l'interoperabilità entro l'autunno 2020.*

*xxii) Fascicolo digitale dello studente*

*Il fascicolo di studente costituisce una particolare tipologia di fascicolo contenente tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti alla carriera di una persona (art. 10 del d.l. 179/2012). Esso deve essere realizzato in modo da garantire la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa, come stabilito al citato art. 41 del CAD. Occorre assicurare la piena implementazione dello strumento anche al fine di garantire la libertà di circolazione degli studenti.*

*xxiii) Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)*

*Completamento delle banche dati e piena operatività del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, previsto dall'art. 24 del d.lgs. 147/2017, per assicurare una compiuta conoscenza delle prestazioni e dei bisogni dei cittadini al fine di orientare le politiche sociali e la loro programmazione.*

*xxiv) Le competenze digitali*

*Il CNEL propone di prevedere contributi per la progettazione e realizzazione di programmi di potenziamento e perfezionamento delle digital skill dei lavoratori con priorità per le microimprese e le PMI, erogati in modalità FAD anche in collaborazione con associazioni datoriali, reti di imprese e ordini professionali, connessi a piani di sviluppo e digitalizzazione dell'impresa. Il tema della formazione dei lavoratori è strettamente connesso al tema della riduzione dell'orario di lavoro, per tali ragioni i due interventi devono essere collegati e coerenti, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 88 del d.l. 34/2020 (Fondo Nuove Competenze).*

*xxv) Gaia-X*

*Si tratta del piano franco-tedesco per il cloud europeo volto a costruire una rete di piccoli fornitori in grado di comunicare fra loro su codici e protocolli condivisi. È opportuno che anche il nostro Paese faccia parte di questo progetto, in quanto seguendo tale linea, gli utenti potrebbero con maggiore facilità trasferire i propri dati da un soggetto all'altro, con conseguente maggior competitività del privato, potenziale riduzione dei costi e maggiore trasparenza dei processi di gestione delle informazioni.*

#### *xxvi) Turismo - codificazione univoca delle strutture ricettive*

*Il CNEL, in più occasioni ha avuto modo di rappresentare al Parlamento ed al Governo il carattere strategico della promozione di una codificazione univoca delle strutture ricettive allo scopo di rendere possibili l'aggregazione delle informazioni rilevanti ai fini della pianificazione strategica e dell'esercizio della funzione di regolazione del mercato e della concorrenza e adeguamento dell'offerta.*

*Il disegno di legge S. 1413, di iniziativa della Presidenza del Consiglio (approvato dalla Camera dei deputati – C. 1698) concernente “Delega al Governo in materia di turismo” statuisce all'articolo 1, lettera g), quale principio e criterio direttivo di delega al Governo, di “prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche di dati, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati, nonché potenziando l'utilizzo della modulistica digitale e i portali web pubblici esistenti”.*

*L'introduzione di questa norma nell'ordinamento va nella direzione sopra auspicata, e realizza la condizione per l'interoperabilità dei sistemi regionali e locali a vantaggio di una pianificazione nazionale più solida e l'attuazione di politiche più efficaci e competitive.*

#### *xxvii) Superamento dell'uso del contante e introduzione di un sistema di incentivi e di sanzioni*

*Per tutte le interazioni dei cittadini e delle imprese con la PA, in primis delle transazioni dirette agli enti pubblici, occorre utilizzare i sistemi di pagamento tracciabili. La tracciabilità delle operazioni è necessaria, non solo con riferimento alla PA, ma anche tra i cittadini e le imprese. Per tali ragioni, è necessario introdurre forme di incentivazione per la diffusione di tale comportamento, prevedendo anche un sistema sanzionatorio quando ciò non avvenga nel rispetto delle disposizioni normative.*

Con riferimento al terzo punto concernente l'introduzione di una regolazione sulla titolarità e sulla gestione dei dati che confluiscono nei sistemi digitali, la PA deve iniziare a programmare l'accesso a *cloud* europei per mantenere la sovranità sui dati.

Infine, con riferimento all'introduzione di una regolazione sui registri distribuiti (*blockchain*) e sulla trascrizione, a utilizzo pubblico, dei dati che la PA. gestisce anche nell'interesse dell'utente, ciascun elemento può essere ulteriormente

declinato per casi ed esemplificazioni quali:

- interoperabilità delle banche dati, applicazione generalizzata a tutte le amministrazioni del principio *once only* con verifiche semestrali pubblicizzate (in appositi siti) sulla sua attuazione;
- rilancio degli sportelli unici per principali attività, con verifiche pubblicizzate (in appositi siti) dello stato di avanzamento;
- unificazione procedure per ammortizzatori sociali e utilizzo dei periodi per attività formative dei lavoratori.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO  
ITER INIZIATIVA LEGISLATIVA (legge ordinaria)

N.	Materia	Assemblea	Articolo	Oggetto	A.C. A.S.	Sede	Present.	Assegn.	Commissione	Pareri
1	Modifiche alla disciplina del Codice civile in materia di contratto di spedizione - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III (articoli da 1737 a 1741, e articoli 1696 e 2761)	29/01/2020								
2	Modifiche al Codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno al lavoro meccanizzato in agricoltura	25/09/2019	unico	Comma 1: modifiche all'art. 80, c. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - estensione della revisione alle macchine agricole.	<a href="#">C. 2146</a>	Ref.	04/10/19	10/01/2020	IX Trasporti	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VIII Ambiente e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
				Comma 2: modifiche all'art. 105, c. 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nozione di convoglio agricolo eccezionale.	<a href="#">S. 1528</a>	Red.	04/10/19	23/01/2020	VIII Lavori pubblici, comunicazioni	I Aff. costituzionali, V Bilancio, IX Agricoltura
3	Interventi di modifica al codice della strada per il rafforzamento della effettività delle prescrizioni. Protezione degli utenti vulnerabili. Controllo diffuso. Semplificazione e contenimento della spesa	25/09/2019	unico	Commi 1-4: modifiche all'art. 222, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - aumento sanzioni, obbligatorietà casco ciclisti.	<a href="#">C. 2145</a>	Ref.	04/10/19	06/11/19	IX Trasporti	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XIII Agricoltura
				Comma 5: modifiche all'art. 190, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - tutela sicurezza pedonale, diritto di segnalazione, dovere di apertura procedimento.						
				Comma 6: modifiche all'art. 193, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - sanzioni amministrative accessorie.						
				Comma 7: modifiche all'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - oneri per impiego di personale ausiliario in caso di sinistro, fiere, mercati ed altri eventi.						
				Comma 8: modifiche all'art. 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - immatricolazione, posta elettronica certificata.	<a href="#">S. 1527</a>	Red.	04/10/19	23/01/20	VIII Lavori pubblici, comunicazioni	I Aff. costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, Questioni regionali
4	Programma di formazione on line per la dirigenza pubblica	25/09/2019	unico	Comma 1: programma di formazione on line	<a href="#">C. 2143</a>	Ref.	04/10/19	24/10/2019	I Affari	V Bilancio e Tesoro, VII
				Comma 2-5: piattaforma digitale per l'erogazione di corsi di formazione on line nelle materie di carattere manageriale e di sviluppo delle risorse umane, all'innovazione e alla digitalizzazione dell'attività, nelle materie finanziarie, economiche e statistiche, nelle discipline internazionali ed in particolare europee.	<a href="#">S. 1529</a>	Red.	04/10/19	12/12/19	I AA.Cost.Li	V Bilancio, VII Pubbl. Istruzione, XI Lavoro
				Comma 6: trasferimento di risorse e copertura finanziaria						
5	Modifiche all'articolo 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per la semplificazione e la competitività del sistema della logistica italiana delle merci	17/07/2019	unico	Modifiche all'articolo 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 - flessibilità orario di lavoro, estensione a tutto il personale addetto alle operazioni doganali	<a href="#">C. 2088</a>	Ref.	09/09/19	19/11/2019	XI Lavoro	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e XIV Politiche UE
					<a href="#">S. 1485</a>	Red.	10/09/19	23/01/2020	XI Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale	I Aff. costituzionali, V Bilancio, VIII Lavori pubblici, X Industria, XIV Unione europea
6	Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina afferente il sistema della logistica delle merci	17/07/2019	unico	Principi e criteri direttivi per la delega al riordino della governance in materia di logistica	<a href="#">C. 2087</a>	Ref.	09/09/19	19/11/2019	IX Trasporti	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
					<a href="#">S. 1484</a>	Ref.	10/09/19	16/10/2019	VIII Lavori pubblici, comunicazioni	I Aff. costituzionali, V Bilancio, Questioni regionali
7	Modifiche alla legislazione vigente per la semplificazione e la competitività del sistema della logistica italiana delle merci	17/07/2019	unico	Comma 1: modifiche all'art. 179 della legge 9 dicembre 1975, n. 744 (codice della navigazione) e s.m. - semplificazione, nota informativa unica alle autorità portuali, divieto di richiesta di comunicazioni già rese dai comandanti dei natanti.	<a href="#">C. 2086</a>	Ref.	09/09/19	19/11/2019	IX Trasporti	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
				Comma 2: modifiche all'art. 7, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 - foro competente per le contestazioni avverso le notifiche di violazione del codice della strada.	<a href="#">S. 1486</a>	Red.	10/09/19	19/12/2019	VIII Lavori pubblici, comunicazioni	I Aff. costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, X Industria, Questioni regionali
8	Modifiche all'art. 142, del R.d. 31 agosto 1933, n. 1592, recante Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore	30/05/2019	unico	Comma 1: facoltà di iscrizione contemporanea a diverse Università o istituti di formazione terziaria sia italiane che estere e a diverse facoltà dello stesso ateneo, facoltà di iscrizione a più di un corso di master universitario	<a href="#">C. 1924</a>	Ref.	19/06/19	28/06/19	VII Cultura	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro
				Comma 2: abrogazione art. 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592						
				Comma 3: istituzione del "fascicolo universitario personale digitale"	<a href="#">S. 1352</a>	Red.	20/06/19	16/07/19	VII Istruzione pubblica, beni culturali	I Aff. costituzionali, V Bilancio, XI Lavoro
				Comma 4: promozione della partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative post-laurea						
9	Codice unico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro	27/03/2019	unico	unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro in co	<a href="#">C. 1857</a>	Ref.	16/05/19	28/06/18	XI Lavoro	I Affari Cost.Li V Bilancio e Tesoro X Attività produttive
					<a href="#">S. 1232</a>	Ref.	05/04/19	02/07/19	XI Lavoro pubblico e	I Aff. costituzionali, V Bilancio





[www.cnel.it](http://www.cnel.it)